

Articolo 73 capoverso 4 LInFI COMUNICAZIONE DEL PARTECIPANTE RICHIESTA DALLA LEGGE

1. Introduzione¹

Il presente documento si prefigge di descrivere i livelli di protezione propri delle diverse varianti di segregazione dei valori mobiliari che sono custoditi per i clienti presso i depositari centrali in Svizzera. Esso descrive inoltre il quadro giuridico sostanziale proprio di ciascuna variante di segregazione offerta e contiene informazioni sul diritto applicabile in materia d'insolvenza.

Questa comunicazione è richiesta ai sensi dell'articolo 73 capoverso 4 della Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFI) per quanto concerne i depositari centrali in Svizzera. Le presenti informazioni sono assoggettate al diritto svizzero.

Questo documento non costituisce una consulenza giuridica o d'altro genere e non deve essere interpretato in quanto tale. In caso di domande vertenti sulla comprensione delle informazioni, vi consigliamo di rivolgervi al vostro consulente giuridico.

Cornèr Banca SA, una banca svizzera domiciliata in Svizzera (la «banca»), è una partecipante della SIX SIS SA («SIX SIS»), un depositario centrale con sede in Svizzera. L'articolo 73 capoverso 2 LInFI esige che la banca offra ai partecipanti indiretti² di un depositario centrale svizzero (nella fattispecie di SIX SIS) la possibilità di scegliere tra la segregazione omnibus o la segregazione per singolo cliente. La banca è inoltre tenuta, ai sensi dell'articolo 73 capoverso 4 LInFI, a rendere pubblici i costi e i dettagli relativi al livello di protezione garantito dalle diverse tenute dei conti (varianti di segregazione).

Per informazioni relative ai costi, siete pregati di contattarci al seguente indirizzo e-mail:

bankrelations@corner.ch

2. Contesto

La banca registra nei propri libri e registri i diritti individuali dei singoli clienti sui valori mobiliari da essa detenuti per i predetti in un conto clienti separato (deposito). La banca apre parimenti presso SIX SIS dei conti (depositi) a proprio nome (ossia conti tenuti a nome della banca, ma denominati quali conti clienti) per il deposito dei valori mobiliari dei clienti. In generale, la banca offre due tipi di conti presso SIX SIS: conti per singolo cliente e conti omnibus.

La segregazione per singolo cliente è impiegata per il deposito dei valori mobiliari di un singolo cliente. I valori mobiliari del cliente sono di conseguenza detenuti separatamente da quelli appartenenti ad altri clienti e alla banca medesima.

Nella segregazione omnibus i valori mobiliari di più clienti sono conservati collettivamente. I valori mobiliari propri della banca non sono tuttavia detenuti su tali conti.

¹ Il glossario alla fine di questo documento definisce alcuni dei termini tecnici utilizzati in questa sede.

² Unicamente i clienti di un partecipante che agiscono personalmente come fornitori di conti titoli sono considerati partecipanti indiretti ai sensi dell'articolo 73 cpv. 2 LInFI.

3. Quadro giuridico sostanziale delle varianti di segregazione

Insolvenza (fallimento)

In caso d'insolvenza di una banca svizzera, la procedura di fallimento avrà luogo in Svizzera e sarà retta dal diritto fallimentare svizzero. Tuttavia, nei confronti delle succursali estere di una banca svizzera possono anche essere condotte procedure di fallimento alle corrispondenti ubicazioni all'estero e in applicazione del diritto fallimentare ivi vigente. In generale (eccettuati determinati casi, parte dei quali descritti di seguito), le pretese giuridiche dei clienti sui valori mobiliari che una banca svizzera detiene direttamente per loro presso SIX SIS non sono toccate dall'insolvenza (fallimento) della banca – a prescindere dal fatto che i valori immobiliari siano detenuti su conti con segregazione per singolo cliente o su conti con segregazione omnibus.

Nella pratica, lo scorporo di valori immobiliari dalla massa fallimentare di una banca svizzera dipende da una serie di fattori supplementari. I principali sono trattati di seguito.

Scorporo dalla massa fallimentare della Banca

Secondo il diritto svizzero in materia di esecuzione e fallimenti, i titoli contabili e determinati altri valori di deposito ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio che sono contabilizzati nei depositi dei clienti presso una banca svizzera, nonché determinate pretese di cui la banca può disporre liberamente, volte alla consegna di valori mobiliari da parte di terzi non sono attribuiti alla massa fallimentare. Per contro, fatta salva qualsiasi pretesa della banca nei confronti del cliente in esame, tali titoli contabili sono scorporati a favore del cliente.

Secondo l'articolo 11 della legge federale sui titoli contabili (LTCO), ogni banca svizzera deve tenere a disposizione, presso di sé o presso un ente di subcustodia, titoli contabili che per numero e categoria corrispondono almeno alla somma dei titoli contabili da essa documentati come averi nei conti titoli tenuti per i suoi clienti (averi in titoli)³. Alle banche si applicano inoltre requisiti severi riguardo alla corretta tenuta di libri e registri, nonché alla concordanza dei suoi registri con quelli degli enti di subcustodia e dei depositari centrali presso i quali i titoli contabili sono detenuti. Finché la banca, in conformità ai suoi obblighi legali, detiene sufficienti titoli contabili, i clienti in caso di insolvenza della banca dovrebbero beneficiare del medesimo livello di protezione, a prescindere dal fatto che i titoli contabili siano detenuti su un conto con segregazione per singolo cliente o su un conto con segregazione omnibus. In caso di fallimento, un conto con segregazione per singolo cliente può tuttavia contribuire ad identificare più rapidamente il patrimonio del cliente.

Natura dei diritti dei clienti

Anche se i valori mobiliari del cliente sono custoditi dalla banca presso SIX SIS in proprio nome, essa li detiene per conto dei suoi clienti.

Per i valori mobiliari detenuti da SIX SIS direttamente o indirettamente presso uno o più depositari centrali al di fuori della Svizzera, la natura del diritto incorporato in un effetto mobiliare dipende anche dalle leggi, dalle disposizioni e dal quadro giuridico contrattuale a cui sono assoggettati tali depositari centrali e le altre parti implicate nella catena di custodia. In questo caso i diritti suscettibili di essere scorporati possono limitarsi alle pretese contrattuali nei confronti di SIX SIS o di ogni altro depositario centrale interessato. Inoltre, la possibilità del cliente di procedere allo scorporo di valori mobiliari in caso di fallimento può dipendere dalla possibilità del depositario centrale o di ogni altro ente di custodia facente parte della relativa catena di far valere un diritto di compensazione, di ritenzione, di garanzia o altri diritti

³ Sono considerati titoli contabili disponibili anche le pretese, di cui l'ente di custodia può disporre liberamente, tendenti alla fornitura di titoli contabili da parte di altri enti di custodia durante il periodo prescritto o usuale sul mercato corrispondente per un'operazione ordinaria, ma al massimo durante otto giorni.

equiparabili in relazione ai valori mobiliari (cfr. anche «*Garanzie*»).

Scoperto

Come innanzi descritto, le prescrizioni legali sono volte ad assicurare che ogni banca svizzera detenga presso l'ente di custodia titoli contabili che per numero e categoria corrispondono almeno ai titoli contabili documentati come averi nei conti dei propri clienti. Se nonostante tali prescrizioni sussiste una discrepanza fra il numero di titoli contabili che una banca deve rimettere ai clienti e il numero di titoli contabili detenuti dalla banca sui conti con segregazione per singolo cliente o sui conti con segregazione omnibus presso l'ente di custodia, può accadere che il numero di titoli contabili presso l'ente di custodia sia inferiore a quello che dovrebbe essere restituito ai clienti in caso d'insolvenza della banca (cosiddetto scoperto). Le cause all'origine dell'insorgenza di uno scoperto e i mezzi per rimediare vi possono differire per i conti con segregazione per singolo cliente e per i conti con segregazione omnibus.

Insorgere di uno scoperto

Uno scoperto può insorgere per svariati motivi, fra cui un errore amministrativo o l'insolvenza di una controparte, oppure a seguito dei movimenti infragiornalieri. Nella maggior parte dei casi lo scoperto scaturisce dalla discrepanza esistente fra il momento in cui la banca riceve i titoli contabili e il momento (antecedente) in cui la fornitura è contabilizzata sul conto del titolare beneficiario. In Svizzera, in particolare per le transazioni di borsa, le banche accreditano gli averi sui conti dei clienti immediatamente alla data di stipulazione, mentre la fornitura effettiva a dipendenza delle circostanze non avviene il giorno medesimo, ma più tardi (la maggior parte dei mercati ha un ciclo di esecuzione di due o tre giorni). Di conseguenza un cliente potrebbe disporre dei suoi titoli contabili dal momento in cui essi sono accreditati sul suo conto titoli, indipendentemente dal fatto che la banca abbia o meno già effettivamente ricevuto i titoli contabili. Questo processo è denominato "regolamento contrattuale". Il regolamento contrattuale può quindi comportare una discrepanza fra il numero di titoli contabili detenuto dalla banca presso il depositario centrale e la consistenza complessiva superiore di titoli contabili accreditati sui conti titoli dei clienti. Di solito questa differenza causata dal processo scompare alla fine del ciclo di esecuzione. Il regolamento contrattuale accresce la liquidità del mercato, accelera la fornitura e l'esecuzione e poggia sul fatto che le perturbazioni nell'esecuzione di transazioni di borsa (e con esse il rischio che una banca non abbia titoli disponibili in quantità sufficiente) sono rare. Il rischio connesso alle sottodotazioni è inoltre attenuato dal fatto che una banca in caso di scoperto è tenuta ad acquisire immediatamente dei titoli; ciò nella misura in cui la consistenza complessiva dei titoli disponibili è inferiore alla consistenza complessiva dei titoli accreditati ai conti clienti (cfr. qui di seguito).

Nel caso dei conti per singolo cliente, i titoli detenuti sul medesimo possono essere rimessi unicamente per l'esecuzione delle transazioni del cliente titolare del conto. Fondamentalmente ciò riduce il rischio di uno scoperto a carico di tale conto. D'altro canto, ciò accresce contestualmente il rischio che un'esecuzione non vada a buon fine, ciò che a sua volta può comportare costi supplementari (come ad es. costi buy-in) e/o ritardi nell'esecuzione.

Situazione in caso di scoperto

Nel caso della segregazione per singolo cliente, si può sostenere che il cliente interessato non dovrebbe essere esposto a nessun scoperto chiaramente imputabile a un conto detenuto per uno o più altri clienti. Tuttavia, non si può escludere che uno scoperto su un altro conto (conto per singolo cliente o conto omnibus) debba essere sopportata proporzionalmente da altri clienti, ivi inclusi quelli che non hanno nessun diritto sul conto interessato dallo scoperto.⁴ Ne consegue che un cliente i cui valori mobiliari sono detenuti su un conto per singolo cliente è comunque esposto al rischio di uno scoperto che interessa un conto aperto per uno o più altri clienti.

⁴ Cfr. articolo 19 LTCO.

Nella segregazione omnibus, ogni scoperto di tale conto cliente sarebbe ripartita proporzionalmente fra i clienti aventi un diritto sul medesimo (ed eventualmente estesa ad altri clienti). Il cliente può così essere esposto a uno scoperto, a prescindere dalle circostanze che l'hanno originata.

In applicazione del diritto svizzero, in caso di scoperto la banca è tenuta ad acquisire immediatamente dei valori mobiliari; ciò nella misura in cui la consistenza complessiva dei titoli disponibili è inferiore alla consistenza complessiva dei titoli accreditati ai conti clienti. Se sussiste uno scoperto che non è possibile coprire in tal modo, al cliente spetta un risarcimento compensativo nei confronti della banca svizzera. Se i titoli scorporati dalla massa fallimentare della banca (cfr. sopra) non sono sufficienti per l'integrale soddisfacimento delle pretese del titolare del conto, i titoli del medesimo genere detenuti dalla banca per suo proprio conto sono scorporati a favore di tale cliente interessato.

Se una banca svizzera dovesse divenire insolvente prima di aver provveduto alla copertura di uno scoperto, per tutti gli importi dovuti sulla base di tale pretesa i clienti interessati sarebbero inseriti nella classe dei creditori chirografari. I clienti sarebbero di conseguenza esposti ai rischi inerenti l'insolvenza di una banca svizzera, ivi incluso il rischio di non poter tacitare o di non poter tacitare completamente le pretese di risarcimento compensativo.

Per poter calcolare la quota di scoperto attribuibile a ciascun cliente su un conto con segregazione omnibus, le pretese di ogni cliente sui titoli detenuti su tale conto dovrebbe essere accertate ai sensi di legge e sulla base dei libri e registri della banca. Lo scoperto sarebbe infine attribuita ai clienti nelle modalità innanzi indicate. Il riconoscimento delle pretese di ogni cliente e l'accertamento degli effetti che questo ha sullo scorporo può così richiedere molto tempo. Ciò può sfociare in ritardi nella restituzione dei titoli e, presso i clienti, in incertezze iniziali riguardo alle loro pretese effettive nell'ambito del fallimento.

Garanzie

Garanzie accordate a SIX SIS

Se SIX SIS (per legge o per contratto, sulla base delle condizioni generali di contratto) beneficia di una garanzia sui titoli (ivi inclusi quelli detenuti per conto dei clienti) da essa custoditi per la banca, la restituzione dei titoli ai clienti potrebbe subire ritardi (ed eventualmente sfociare in uno scoperto) qualora la banca non rispetti i suoi doveri nei confronti di SIX SIS e la garanzia fosse realizzata. Ciò vale a prescindere dal fatto che i titoli siano detenuti in un conto per singolo cliente o in un conto omnibus. Tuttavia, nella prassi, ci si attende che per estinguere il debito della banca SIX SIS ricorra dapprima ai titoli detenuti dalla banca per proprio conto e solo in seguito a quelli presenti nei conti cliente. Ci si attende parimenti che SIX SIS realizzi le sue garanzie proporzionalmente fra i conti cliente tenuti presso di essa. Il liquidatore, in applicazione del diritto svizzero, deve inoltre adempiere gli obblighi della banca nei confronti di SIX SIS scaturiti dalla subcustodia di titoli contabili o dalla prestazione anticipata dell'ente di subcustodia per l'acquisizione di titoli contabili.⁵

Garanzie accordate a terzi

Se, per ipotesi, un cliente ha accordato una garanzia sul suo diritto sui titoli da lui detenuti in un conto omnibus e il diritto di realizzazione è fatto valere nei confronti della gestrice del conto SIX SIS, ciò potrebbe provocare un ritardo nella restituzione dei titoli a tutti i clienti per i quali sono custoditi dei titoli nel conto in esame (ed eventualmente sfociare in uno scoperto). Tuttavia, nella prassi, la banca attenderebbe che il beneficiario di una garanzia (creditore pignoratorio) sui titoli di un cliente cerchi di assicurarne l'efficacia mediante notificazione alla banca e non a SIX SIS e che egli cerchi di far valere il diritto nei confronti della banca e non di SIX SIS, con la quale egli non ha nessuna relazione d'affari.

⁵ Cfr. articolo 17 capoverso 3 LTCO

Glossario

Depositario centrale: ente presso il quale sono registrati i titoli e che gestisce un sistema per l'esecuzione di transazioni vertenti su tali titoli.

Conto con segregazione individuale per cliente: conto sul quale sono detenuti i titoli di un solo cliente.

Conto con segregazione omnibus: conto sul quale sono detenuti collettivamente i titoli di più clienti.

Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche, LBCR): regolamentazione svizzera concernente le banche, i banchieri privati e le casse di risparmio. La legge verte, fra l'altro, sulle licenze d'esercizio e fissa le norme di condotta professionale.

Legge federale sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati (LInFI): legge svizzera che enuncia le norme applicabili agli enti di custodia centrali con sede in Svizzera e ai loro partecipanti.

Legge federale sui titoli contabili (LTCO): legge svizzera che disciplina la custodia e il trasferimento di titoli contabili.

Partecipante: entità che detiene titoli su un conto aperto presso un depositario centrale ed è competente per l'esecuzione di transazioni sui titoli effettuate presso un depositario custodia centrale.

Regolamento «Central Securities Depositories»: il Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. Esso contiene norme per i depositari centrali e i loro partecipanti. Il Regolamento «Central Securities Depositories» è rilevante anche per lo Spazio economico europeo (SEE) e alla conclusione della procedura di acquisizione sarà applicato anche nello SEE.